

N. 51 DEL 24.05.2012 -

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999 e richiamato in particolare il comma 3 ai sensi del quale “ *I comuni, con regolamento ... possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale ... con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.*”

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di C.C. n.3 del 31.03.2007 e ricordato

- che l'art.7 esenta dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo imponibile fino a €8.000,00
- l'art.5 fissa l'aliquota nella misura di 0,40 punti percentuali demandando alla Giunta comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i., la determinazione delle variazioni nel limite stabilito dalla normativa;

DATO ATTO che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, le stime elaborate dall'ufficio finanziario hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse disponibili, dovuto all'inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, alla sostituzione dell'ICI con l'IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali

CONSIDERATO

- che le predette minori risorse rispetto al 2011 vengono stimate in oltre € 95.000,00= e che le stesse possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse;
- che il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, in relazione al quale il Comune di Borgolavezzaro è chiamato a contribuire, per la quota di partecipazione, al ripiano del bilancio del CISA24 dovuto alla riduzione dei trasferimenti regionali;
- che, per tanto, l'obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, quale “scelta obbligata” per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali;

VERIFICATO, con le basi imponibili fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, che l'importo necessario può essere reperito attraverso un'aliquota pari allo 0,6%, con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 8 mila euro;

VISTO l'art. 1, comma 11, d.l. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che "la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 4, d.l. 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, che, nell'abrogare la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, l. 220/2010, ripristina, senza limitazioni, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

VISTI

- l'art. 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la legge n. 14 del 24 febbraio 2012 che fissa al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", così come confermato anche dall'art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n° 296 (Fin. 2007);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L.;

VISTO l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote per tributi locali e i servizi a domanda individuale;

RICORDATO che l'art. 42, secondo comma, lettera f) del T.U.E.L. riserva al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e quindi la disciplina di dettaglio risulta essere di competenza della Giunta;

VISTO l'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta della deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l'attestazione di regolarità tecnico-contabile resa dal Responsabile del Servizio;

CON VOTI UNANIMI resi dagli Assessori presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI STABILIRE che a partire dall'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è pari allo 0,6%;
- 2) DI DARE ATTO che a norma dell'art. 7 del vigente regolamento comunale sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo imponibile fino a € 8.000,00.
- 3) DI DARE ATTO che l'aliquota così stabilita, determina un gettito presunto di € 140.828,00= iscritto alla risorsa 1010051 – Cap. 190 del bilancio 2012;
- 4) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

